

La Corte di cassazione fa il punto sullo stoccaggio di residui e il loro incenerimento

# Gestione rifiuti ad alto rischio

## Sotto la lente deposito incontrollato e combustione illecita

Pagina a cura  
DI VINCENZO DRAGANI

È «deposito incontrollato» lo stoccaggio di rifiuti che, pur condotto sotto la vigilanza del suo responsabile, avviene senza il rispetto dei tempi massimi di giacenza e delle cautele previste dalla normativa di tutela ambientale. Ed è tale irregolarità a rilevare, di conseguenza, ai fini dell'integrazione dei diversi illeciti sanzionati dalla disciplina di settore, che vanno (secondo una progressione criminale e sanzionatoria) dalla gestione non autorizzata alla discarica abusiva, per sfociare (qualora a tale cumulo di residui si appicchi il fuoco, anche senza provocarne l'incendio) nel nuovo reato di «combustione illecita di rifiuti». Questo il quadro che emerge da due diverse pronunce della Corte di cassazione, una di carattere giurisdizionale (la sentenza 13 febbraio 2014 n. 6985), l'altra di carattere meramente dottrinale (la relazione 17 febbraio 2014 n. 3 dell'Ufficio

Il punto della Cassazione	
<b>Deposito incontrollato</b>	È sempre tale lo stoccaggio di rifiuti che non rispetta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i tempi di giacenza stabiliti dalla legge;</li> <li>• le prescrizioni e le cautele dettate dalla normativa ambientale di riferimento.</li> </ul> (Sentenza 13 febbraio 2014 n. 6985)
<b>Combustione illecita di rifiuti</b>	Tre gli illeciti conati dalla legge 6/2014: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. combustione illecita di rifiuti (fuoco appiccato a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, anche senza cagionare incendio);</li> <li>2. abbandono, gestione o traffico illecito dei rifiuti in funzione della loro successiva combustione illecita;</li> <li>3. combustione illecita di rifiuti vegetali.</li> </ol> (Relazione 17 febbraio 2014 n. 3)

massimario della stessa Corte), vertenti, rispettivamente, sulla nozione di deposito e sui nuovi illeciti di matrice ambientale introdotti nel dlgs 152/2006 (c.d. «Codice ambientale») dalla legge 6 febbraio 2014 n. 6.

**Il deposito incontrollato.** La sentenza della Suprema corte arriva in relazione a uno stoccaggio di rifiuti speciali eterogenei privo di autorizzazione ed effettuato su di un terreno aziendale non impermeabilizzato. Nel

confermare la sentenza di condanna inflitta dai giudici di merito (per discarica abusiva), la Corte di legittimità si è in particolare soffermata sulla natura del deposito dei residui, rigettando la lettura difensiva che lo qualificava come «controllato» assumendo la mancanza dell'abbandono (e chiedendo di conseguenza la derubricazione dell'illecito a mera «gestione non autorizzata» di rifiuti). Per la Cassazione, infatti, la qualifica di «deposito controllato» (e quindi lecito) deve essere riservata esclusivamente allo stoccaggio che, oltre ad avvenire sotto gli occhi del soggetto responsabile, abbia i requisiti della «temporaneità» sotto il duplice profilo del rispetto dei tempi di giacenza e delle prescrizioni tecniche cui sono destinatari i soggetti autorizzati alla gestione dei residui; circostanze non ricorrenti in base alle risultanze delle indagini giudiziarie. Il deposito che non rispetta tali requisiti è dunque «incontrollato», e se reiterato nel tempo, con accumulo di materiali diversi e in modo da creare pericolo per l'ambiente, assume la più alta qualifica di discarica abusiva.

**La combustione (illecita) di rifiuti.** La ricognizione effettuata dalla Corte sulla nozione di «deposito incontrollato» assume particolare attualità se contestualizzata nei nuovi reati di «combustione illecita di rifiuti» previsti dal dl 136/2013 (come riformulato dalla legge 6/2014). Reati integrati proprio dall'appiccicare il fuoco a rifiuti (abbandonati o «depositati in maniera incontrollata» e analizzati con la citata relazione dell'Ufficio del massimario della stessa Corte di cassazione. E il plurale è d'obbligo, poiché in

base all'Ufficio non una, ma tre (rintracciando, evidentemente, autonomia strutturale tra le condotte punite) sarebbero le nuove figure illecite coniate dal legislatore: due delittuose e una di mero rilievo amministrativo. E ciò con notevoli riflessi sul piano della disciplina penale (sia sostanziale che processuale) in virtù del diverso regime cui soggiacciono circostanze ed elementi costitutivi del reato. In particolare, per il massimario la prima tra le figure delittuose è quella che punisce «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata (...)» (articolo 256-bis, comma 1, dlgs 152/2006).

Il secondo tra i nuovi delitti è invece rintracciato dalla Cassazione nella fattispecie che punisce chi abbandona, gestisce o traffica illecitamente rifiuti «in funzione della successiva combustione illecita» (articolo 256-bis, comma 2, dlgs 152/2006). Il terzo illecito, di natura amministrativa, è invece rinvenuto nella condotta di chi appicca il fuoco a rifiuti vegetali (articolo 256-bis, comma 3, dlgs 152/2006). In relazione al primo illecito, la Cassazione evidenzia poi i rapporti tra la «combustione» e il (più grave) reato di incendio ex articolo 423 del Codice penale, e ciò sottolineando la progressione criminosa coincidente con il passaggio dal semplice «appiccicare il fuoco» a rifiuti (ora punito dal Codice ambientale anche se non sfocia in incendio) alla combustione non controllata (sanzionata più duramente dal citato articolo 423, c.p.). Oggetto dell'analisi della Corte è anche la nuova responsabilità sancita a carico del titolare dell'Ente per omessa vigilanza sull'operato degli eventuali autori materiali del delitto di combustione illecita. Per la Cassazione tale norma introduce una specifica posizione di garanzia a carico del titolare dell'Organizzazione, al quale l'eventuale reato potrà quindi essere contestato a titolo di reato omissivo doloso (per non aver impedito un fatto che era obbligo impedire). Il massimario della Cassazione conferma, infine, il passo indietro che il legislatore ha effettuato in sede di conversione (con modifiche) del decreto legge introduttivo dei nuovi reati, limitando l'obbligatorietà della confisca dei mezzi utilizzati per il reato solo nel caso in cui l'illecita combustione sia avvenuta in aree o in impianti «non autorizzati».

## RESIDENZA DEGLI ORTI



# VENDESI

### MILANO CORSO ITALIA - VENDESI

In prestigiosissimo stabile di nuova costruzione con ampio giardino, portineria, fitness e wireless condominiale, servizi di sicurezza di avanguardia, disponibilità ultimi appartamenti con possibilità di personalizzazione spazi interni e rifiniture.

ULTIMI BOX A PARTIRE DA  
€ 43.298,20\*

Solo fino a Dicembre 2014  
Classe Energetica B 37,34 KWh/m²a

\*Prezzo al netto delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Sviluppo n°83/12.

02/70600466 - 339/7104044

[www.residenzadegliorti.it](http://www.residenzadegliorti.it) - [inforesidenzadegliorti.it](mailto:inforesidenzadegliorti.it)